

Comune di Venezia
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO
ART 82 D.LGS 03.07.2017 N. 117

COMUNE DI VENEZIA

N. 131520 Repertorio Municipale

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO “MILLECOLORI” DENOMINATO: “CONTESTI IMMERSIVI NELLA LINGUA INGLESE E NELLA DIMENSIONE DIGITALE” - CIG 9140162C48 - GARA 21/2022.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno 8 (otto) del mese di settembre nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63

Davanti a me, dott.ssa Silvia Asteria Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:

a) **Stefano Parolini** OMISSIS in qualità di Consigliere dell’impresa **SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE**, come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia-Rovigo, Documento n. P V6207215 in data 18/08/2022, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell’Impresa: SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATI-

VA SOCIALE – Via Boldani, 18 - Mira (VE) Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02079350274.

b) Silvia Grandese, OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Educativi dell'Area Sviluppo organizzativo, Risorse umane e Sociale, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 – Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

- che con determinazione dirigenziale n. 712 del 31/03/2022, è stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento del servizio del progetto sperimentale per la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" per l'importo complessivo a base d'asta di € 1.200.000,00, I.V.A. esclusa, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei Contratti pub-

blici, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29/07/2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 1461 del 18/07/2022, venivano:

- approvati i verbali n. 1, del 09/05/2022, n. 2 e 3 del 19/05/2022, n. 4 del 13/06/2022 e n. 5 del 22/06/2022;

- approvata l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto alla Società Socioculturale Società Cooperativa Sociale per un importo complessivo di € 1.128.000,00, oneri fiscali esclusi, pari ad un ribasso del 6,00% sull'importo posto a base d'asta;

- che ai sensi del vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, è stata effettuata da parte del Dirigente del settore gare contratti centrale unica appalti ed economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, documenti tutti allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B) e sulla base dell'offerta tecnico-organizzativa presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richia-

mata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto decorre dal 01/09/2022 e termina il 31/07/2024.

2. Ai sensi dell'art. 4 del disciplinare di gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per un ulteriore anno scolastico nel caso si riscontrino le condizioni per il mantenimento del servizio in considerazione degli investimenti ed interventi previsti.

3. Ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 E s.m.i. la durata del presente contratto può essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad **€ 1.128.000,00.=** (euro unmilione centoventottomila/00), oneri fiscali esclusi.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto. Più precisamente, verrà effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiarazioni dell'appaltatore in data 03/08/2022.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla Stazione Appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo mail PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia

della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul c/corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata trasmessa a mezzo PEC all'appaltatore. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste

dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16

bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 8. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2022/50/2646432, emessa in data 27/07/2022 da Società Reale Mutua di assicurazioni, per l'importo di € 45.120,00.=, ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:

- ISO 9001:2015 con scadenza 13/08/2024, (certificazione qualità).
- ISO 14001:2015 con scadenza 19/03/2025, (certificazione ambientale)

Articolo 9. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con polizza numero 2016/03/2258426 emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con scadenza 22/10/2022, per un massimale di € 10.000.000,00= (diecimilioni).

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo, previa specifica ed espressa richiesta, entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159, in quanto è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con nota PR_VEUTG_Ingresso_0054501_20220630 le informazioni antimafia, non ancora pervenute. Pertanto si procede a stipulare il presente contratto anche in assenza delle sopracitate informazioni in quanto i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 hanno presentato l'autocertificazione antimafia acquisita in data 05/09/2022 al PG/2022/0393648, attestante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 11. Subappalto

1. L'appaltatore non ha indicato, nell'istanza di partecipazione alla gara, di voler subappaltare parte del servizio.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

3. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si dà atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 13. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Via Boldani, 18 - Mira (VE).

Articolo 14. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-

mento delle relative procedure.

3. La Stazione Appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

4. Ai sensi dell'art. 27 dell'allegato Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, accetta la nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell'ambito del presente rapporto contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e degli obblighi individuati dallo stesso art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 1461 del 18/07/2022, con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnico-organizzativa;
- le dichiarazioni di cui all'art. 4 del presente contratto;
- le polizze di garanzia.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 17. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono

ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e ai sensi della Tabella D allegata alla Legge 08 giugno 1962 n. 604 è soggetto alla riduzione alla metà dei diritti di segreteria, in quanto l'appaltatore è organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 15 fogli, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Consigliere della Società Socioculturale Cooperativa Sociale

Sig. Stefano Parolini

Il Dirigente del Settore Servizi Educativi dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse umane e Sociale

dott.ssa Silvia Grandese

Il Segretario Generale

dott.ssa Silvia Asteria